



## Cassa Pensione ecclesiastica

Svizzera centrale | Glarona | Ticino

# Indicazioni operative

con spiegazioni di articoli selezionati  
del Regolamento di previdenza (RegPr)

### Ufficio amministrativo:

Schwyzner Kantonalbank, Herrengasse 13, 6430 Schwyz  
E-Mail: [info@kpugt.ch](mailto:info@kpugt.ch)

Telefono

058 800 26 80

### Amministratore

Marco Gröner

058 800 26 51

### Amministratore sostituto

Martin Bieri

058 800 26 50

### Incaricata

Martha Schuler Föhn

058 800 26 64

### Incaricato

Rolf Schuler

058 800 26 56

### InfoPoint Ticino:

Centro Pastorale Diocesano S. Giuseppe, Via Cantonale 2 A, 6900 Lugano  
E-Mail: [info@cpet.ch](mailto:info@cpet.ch)

### Referente per il Ticino

Ursula Buila

091 225 41 18

**Nota:** Queste Indicazioni operative, stato al 01.01.2026, non possono essere pretesto per una rivendicazione giuridica. Fa stato la versione tedesca (VRegl) del nuovo Regolamento di previdenza della Cassa Pensione valido dal 01.01.2025. Quando nel testo per le persone viene utilizzata la forma maschile, questa vale anche per le persone di sesso femminile.

## Art. 4 Appartenenza regolare

- 4.1 Nella Cassa Pensione sono assicurati in linea di principio unicamente i dipendenti che al momento dell'ammissione sottostanno all'obbligo di assicurazione secondo la LPP. Se al momento dell'annuncio non è intervenuto nessun caso di rischio, i datori di lavoro affiliati, di comune intesa con il dipendente, possono inoltre annunciare alla Cassa Pensione i seguenti dipendenti con effetto retroattivo al massimo fino al 1° di gennaio dell'anno in corso:
- dipendenti con attività accessoria che non sottostanno all'obbligo LPP, i quali sono già assicurati obbligatoriamente per un impiego principale o che esercitano un'attività indipendente a titolo principale, se il salario annuo versato dal datore di lavoro che lo annuncia raggiunge il minimo secondo la LPP;
  - dipendenti presso un datore di lavoro con un rapporto di lavoro non sottoposto all'obbligo LPP, in quanto il salario non raggiunge il minimo secondo la LPP, a condizione che il totale dei salari percepiti presso vari datori di lavoro affiliati raggiunga globalmente l'importo minimo secondo la LPP;
  - sacerdoti che sono già assicurati presso la Cassa Pensione quali membri attivi, durante un impiego all'estero autorizzato dall'Ordinario diocesano o un periodo sabbatico, per una durata massima di 2 anni e al massimo fino al compimento di 60 anni; quale salario annuo assicurato viene considerato l'ultimo salario annuo assicurato oppure un importo inferiore, ma quest'ultimo deve raggiungere almeno il salario minimo LPP in vigore; il salario annuo assicurato scelto viene congelato.
- 4.2 L'appartenenza alla Cassa Pensione inizia il 1° del mese in cui inizia il rapporto di lavoro oppure il salario annuo assicurato raggiunge il salario minimo LPP, non prima però del 1° gennaio dell'anno in cui il membro compie 18 anni. Una riammissione viene considerata come una nuova iscrizione.
- 4.3 L'appartenenza alla Cassa Pensione di un assicurato attivo che non ha ancora compiuto 60 anni o che rientra nel caso come all'art. 18.2, termina con l'ultimo giorno del mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, se non sussiste il diritto a prestazioni sotto forma di rendita. L'appartenenza termina pure nel caso in cui, per un rapporto di lavoro esistente prima del compimento di 60 anni, il salario annuo assicurato scende sotto il salario minimo LPP. Per gli assicurati attivi, inoltre, termina quando il contratto di affiliazione tra la Cassa Pensione e il datore di lavoro viene sciolto o in caso di decesso.
- 4.4 Gli assicurati attivi sono assicurati contro i rischi invalidità e morte dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 18 anni (assicurazione rischio). L'assicurazione rischio termina con il pensionamento (anche parziale), ma al più tardi al compimento di 65 anni. A partire dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 25 anni, gli assicurati attivi sono assicurati anche per la vecchiaia in aggiunta all'assicurazione rischio (assicurazione completa). L'assicurazione completa termina con il pensionamento (anche parziale) dopo i 60 anni, ma comunque al più tardi al raggiungimento dei 65 anni. Gli assicurati attivi che raggiungono i 65 anni di età possono continuare a essere assicurati per la vecchiaia (assicurazione risparmio) se continuano il loro rapporto di lavoro, a condizione che al raggiungimento dei 65 anni (età pensionabile regolamentare) non richiedano le prestazioni di vecchiaia complete o un differimento delle prestazioni di vecchiaia complete senza versamento di contributi fino alla cessazione del rapporto di lavoro. L'assicurazione risparmio termina alla fine del rapporto di lavoro o se il salario scende al di sotto del salario minimo LPP, comunque al più tardi al compimento di 70 anni.

### L'assicurazione attiva si divide in tre fasi temporali distinte:

- **assicurazione rischio:** dal 1° gennaio dell'anno in cui si compiono **18** anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui si compiono **24** anni
- **assicurazione completa:** dal 1° gennaio dell'anno in cui si compiono **25** anni fino, al più tardi, al compimento di **65** anni
- **assicurazione risparmio:** dal primo mese successivo al compimento di **65** anni fino, al più tardi, al compimento di **70** anni

### Obbligo assicurativo secondo la LPP

In linea di principio, ogni dipendente che viene retribuito per la sua attività presso un datore di lavoro affiliato è soggetto all'assicurazione obbligatoria secondo la LPP. Se tuttavia si verifica anche solo una delle 6 situazioni seguenti, questo obbligo LPP cade, e di regola pure la possibilità di un'appartenenza alla KPUGT

- a) l'età LPP, cioè la differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita del dipendente, è inferiore a 18 anni;
- b) il rapporto di lavoro inizia dopo il compimento di 65 anni di età del dipendente;
- c) il salario annuo calcolato per un intero anno civile, percepito presso ogni datore di lavoro affiliato, non raggiunge il salario minimo LPP (2026 CHF 26'680). In caso di diritto a una rendita d'invalidità parziale, gli importi limite di riferimento si basano sulla percentuale esatta della frazione di rendita. Per chiarimenti su eventuali obblighi LPP di beneficiari di una rendita d'invalidità parziale, vi raccomandiamo di contattare il nostro InfoPoint Ticino;
- d) il dipendente è invalido almeno al 70% ai sensi dell'AI, oppure dopo la riduzione o soppressione della rendita AI rimane assicurato provvisoriamente presso l'istituto di previdenza precedente;
- e) con il dipendente è stato concluso un contratto di lavoro a tempo determinato per una durata massima di 3 mesi, ma con le seguenti riserve:
  - se il rapporto di lavoro viene prolungato senza interruzione oltre la durata di 3 mesi, il dipendente è assicurato dal momento in cui è stata concordata la proroga (di norma, tuttavia, l'ammissione è retroattiva);
  - se più impieghi successivi presso lo stesso datore di lavoro durano complessivamente più di 3 mesi e nessuna interruzione supera i 3 mesi, il dipendente è assicurato a partire dall'inizio del 4° mese di impiego effettivo (di norma, tuttavia, l'ammissione è retroattiva); se già precedentemente al primo inizio del rapporto di lavoro viene concordato che la durata dell'impiego supera complessivamente i 3 mesi, il dipendente è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro;
- f) il dipendente svolge un'attività accessoria presso il datore di lavoro affiliato ed è già assicurato obbligatoriamente per un'attività principale presso un altro datore di lavoro;
- g) il dipendente svolge un'attività indipendente a titolo principale, riconosciuta come tale dall'AVS.

### **Possibilità di assicurazione anche in assenza di obbligo LPP**

I dipendenti elencati di seguito possono essere annunciati volontariamente alla KPUGT dal datore di lavoro affiliato, di comune accordo e retroattivamente al massimo fino al 1° gennaio dell'anno civile in corso, anche in assenza di un obbligo LPP, se al momento dell'ammissione non è ancora insorto alcun caso di rischio:

- a) dipendenti occupati a titolo accessorio presso il datore di lavoro, e che sono assicurati obbligatoriamente presso un altro datore di lavoro per la loro attività principale oppure svolgono un'attività indipendente a titolo principale. Il salario annuo assicurabile percepito presso il datore di lavoro che lo notifica deve comunque raggiungere almeno il salario minimo LPP (**2026 CHF 22'680**);
- b) dipendenti di un datore di lavoro affiliato con un rapporto di lavoro non soggetto all'obbligo LPP, in quanto il reddito totale presso questo datore di lavoro è inferiore al salario minimo LPP (**2026 CHF 22'680**), a condizione che percepiscano anche altri redditi presso vari datori di lavoro affiliati che complessivamente raggiungono il salario minimo LPP;
- c) sacerdoti già assicurati come attivi nella Cassa Pensione, nel caso di un incarico all'estero o un periodo sabbatico approvato dal vescovo della durata massima di 2 anni e al massimo fino al compimento di 60 anni. Il salario annuo assicurato corrisponde all'ultimo salario annuo assicurato o ad un importo inferiore, che deve raggiungere almeno il salario minimo LPP valido al momento (**2026 CHF 22'680**). Il salario annuo assicurato scelto viene poi congelato.

### **Impiego multiplo secondo l'art. 4.1 cpv. b) RegPr**

I datori di lavoro possono notificare anche il salario di collaboratori a tempo parziale che non sottostanno all'obbligo LPP: se questi collaboratori hanno un rapporto di lavoro con altri datori di lavoro affiliati alla nostra Cassa Pensione e percepiscono un salario complessivo che raggiunge il minimo LPP (**2026 CHF 22'680**), il nostro Ufficio amministrativo verificherà se è possibile applicare l'assicurazione LPP nella forma dell'**impiego multiplo**. Questa possibilità di assicurarsi rimane **volontaria e può essere notificata solo previo accordo tra il datore di lavoro e la persona assicurata**. In questo caso, i singoli salari di ogni impiego parziale verranno coordinati dall'Ufficio amministrativo e combinati come impiego multiplo.

## Inizio e fine dell'appartenenza

Anche se un rapporto di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria inizia o termina nel corso del mese, l'appartenenza alla KPUGT si estende per tutto il mese in questione.

<b>Esempi</b>	entrata al 28 novembre	inizio dell'appartenenza al 1° novembre
	uscita al 5 dicembre	fine dell'appartenenza al 31 dicembre

## Salari orari e loro verifica in dicembre

Il salario presumibile per l'intero anno in corso deve essere stimato in anticipo, all'inizio di ogni anno, tenendo conto del reddito effettivamente conseguito l'anno precedente e di eventuali modifiche già concordate. Se il grado di occupazione di un dipendente non assicurato aumenta nel corso dell'anno, in modo tale che il reddito annuo presumibile raggiunga il salario minimo LPP (**2026 CHF 22'680**), il dipendente sarà soggetto all'obbligo di assicurazione. In caso di invalidità o di decesso, la notifica immediata può prevenire una carenza di prove in merito all'obbligo di prestazioni e al loro ammontare. Al più tardi nel mese di dicembre di ogni anno, si dovrebbe verificare se i redditi annuali effettivamente conseguiti da tutti i dipendenti non assicurati hanno raggiunto il salario minimo LPP.

Al contrario, l'affiliazione termina se il reddito presumibile, calcolato per un intero anno, scende sotto il salario minimo LPP, questo nel caso di un rapporto di lavoro già in essere prima del compimento di 60 anni. Se tale fatto viene determinato definitivamente e in buona fede solo alla fine dell'anno, l'uscita dalla KPUGT generalmente non viene eseguita retroattivamente. In caso di invalidità o di decesso, la KPUGT potrebbe essere tenuta a versare le sue prestazioni fino al momento della notifica.

## Notifica di assicurazione e mutazioni per mezzo dei formulari ufficiali

Raccomandiamo ai datori di lavoro di notificare al più presto all'Ufficio amministrativo tutti i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria e le relative modifiche, utilizzando i formulari KPUGT più recenti. Questi formulari, come altri documenti e informazioni, si trovano sul nostro sito internet [www.cpet.ch](http://www.cpet.ch).

## Domanda su un'eventuale rendita AI in corso nel formulario di iscrizione

Le domande precedentemente presenti nel formulario "Iscrizione" relative alla capacità lavorativa del membro e alle eventuali verifiche pendenti presso l'AI federale sono state eliminate dal formulario. Anche la domanda riguardante un'eventuale rendita d'invalidità già in corso non è più presente; per questo motivo il formulario "Iscrizione" non deve più essere firmato dal membro. A tale riguardo, il membro viene invitato dalla nostra sede amministrativa, tramite la lettera di entrata, a comunicarci direttamente l'eventuale percezione di una rendita d'invalidità già in corso.

## Posizione dei partner registrati

La posizione dei partner registrati ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata (LUD), nel Regolamento di previdenza corrisponde a quella dei coniugi (art. 2.2 RegPr). Nell'ottica di un'applicazione semplice e pragmatica, questa frase in piccolo (e tra parentesi) nel nostro modulo Iscrizione si riferisce alla norma corrispondente in vigore dal 01.01.2007.

## **Art. 5a Continuazione volontaria dell'appartenenza in caso di disdetta da parte del datore di lavoro**

- 5a.1 Assicurati attivi che cessano di essere assoggettati all'assicurazione obbligatoria dopo il compimento di 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, possono continuare la loro appartenenza come membri volontari sulla base dell'art. 47a LPP e delle disposizioni seguenti, ma nei limiti dell'estensione precedente.
- 5a.2 Gli assicurati attivi che desiderano continuare la loro appartenenza sulla base di questo articolo, devono comunicarlo in forma scritta alla Cassa Pensione entro 30 giorni dal momento in cui sono stati informati di questa possibilità nell'ambito della comunicazione della disdetta. Alla scadenza di questo termine, si estingue il diritto alla continuazione dell'appartenenza alla Cassa Pensione.
- 5a.3 Alla comunicazione deve essere allegata una prova scritta della disdetta intimata dal datore di lavoro. Gli assicurati attivi che desiderano continuare la loro appartenenza sulla base di questo articolo, devono inoltre comunicare alla Cassa Pensione se vogliono mantenere la previdenza completa oppure unicamente la copertura dei rischi invalidità e morte. Il salario annuo assicurato corrisponde all'ultimo salario annuo annunciato dal datore di lavoro come all'art. 7.1 RegPr. Su richiesta del membro volontario, per l'assicurazione completa può essere assicurato un salario annuo inferiore, che deve comunque raggiungere almeno il salario minimo LPP. Il salario annuo assicurato così stabilito potrà in futuro essere ridotto, ma non più aumentato. Una riduzione del salario annuo assicurato per l'assicurazione completa è possibile solo all'inizio dell'appartenenza volontaria oppure per ogni 1° gennaio e deve essere comunicata all'ufficio amministrativo entro il 15 novembre dell'anno precedente.
- 5a.4 Se membri volontari che hanno scelto la continuazione dell'appartenenza secondo questo articolo entrano in un nuovo istituto di previdenza, devono annunciarlo all'ufficio amministrativo tempestivamente e di propria iniziativa. La prestazione di uscita versata al nuovo istituto di previdenza ammonta all'importo necessario per il riacquisto delle prestazioni regolamentari complete. Se una parte della prestazione di uscita rimane nella Cassa Pensione, il salario annuo assicurato viene ridotto in misura pari alla percentuale della prestazione di uscita trasferita. Se con ciò il salario annuo assicurato scende sotto il salario minimo LPP, l'appartenenza termina. L'appartenenza termina comunque, se all'entrata in un nuovo istituto di previdenza sono necessari più dei due terzi della prestazione di uscita per il riacquisto delle prestazioni regolamentari complete.
- 5a.5 I membri volontari che continuano la loro previdenza in base a questo articolo, devono versare i contributi di assicurato e datore di lavoro anticipatamente e con cadenza trimestrale. All'inizio dell'appartenenza, i contributi di assicurato e datore di lavoro relativi alla parte rimanente del trimestre devono essere versati alla Cassa Pensione entro 10 giorni dall'inizio della continuazione. In seguito i contributi di assicurato e datore di lavoro per il trimestre successivo devono pervenire alla Cassa Pensione entro il 30 dell'ultimo mese del trimestre in corso, vale a dire entro il 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre. Se i contributi di assicurato e datore di lavoro, anticipati e con cadenza trimestrale, non pervengono alla Cassa Pensione entro queste date, il membro volontario sarà considerato in mora con il versamento dei contributi, senza diffida.
- 5a.6 I membri volontari possono disdire la continuazione dell'appartenenza per la fine di ogni mese rispettando il termine di 30 giorni. In caso di contributi non versati, la Cassa Pensione può disdire la continuazione dell'assicurazione per la fine del mese successivo. La copertura assicurativa dei rischi invalidità e morte termina, tenendo conto del termine suppletivo di copertura, un mese dopo la fine dell'ultimo mese per il quale sono stati versati i contributi.
- 5a.7 Se la continuazione dell'appartenenza termina prima del compimento di 60 anni, sussiste il diritto ad una prestazione di libero passaggio come all'art. 18; se tale appartenenza termina dopo il compimento di 60 anni ed è durata non più di 2 anni, sussiste il diritto a prestazioni di vecchiaia come agli articoli 10 e 12 oppure il diritto a una prestazione di libero passaggio, a condizione che venga fornita la prova dell'annuncio all'assicurazione contro la disoccupazione. Se l'appartenenza volontaria è durata più di 2 anni, sussiste unicamente il diritto ad una rendita di vecchiaia come all'art. 10 del RegPr. La continuazione dell'appartenenza termina al più tardi al compimento di 65 anni.

## Notifica del datore di lavoro

Per poter applicare le disposizioni federali e l'art. 5a RegPr, l'Ufficio amministrativo dipende dalle relative [informazioni del datore di lavoro](#). In particolare nel caso dell'annuncio di un'uscita, l'Ufficio amministrativo deve raccogliere ulteriori informazioni riguardanti lo scioglimento del rapporto di lavoro. In pratica il formulario per l'annuncio di un cambiamento è stato completato con la domanda se il rapporto di lavoro è stato [disdetto dal datore di lavoro](#). In questo caso, il datore di lavoro deve fornire una prova scritta della disdetta.

### Art. 6 Congedo non pagato

- 6.1 Durante un periodo di congedo non pagato, autorizzato dal datore di lavoro e limitato ad un periodo non superiore ai 4 mesi, le assicurazioni rischio o completa della Cassa Pensione proseguono invariate.
- 6.2 In caso di congedo non pagato di oltre 4 mesi ma al massimo 12, il membro può richiedere, entro 30 giorni dall'inizio del congedo non pagato, che
  - a) la precedente assicurazione completa o rischio venga mantenuta invariata, oppure
  - b) durante il congedo non pagato venga mantenuta solo l'assicurazione rischio, oppure
  - c) l'appartenenza termini.Nei casi a) e b), l'assicurato attivo interessato versa, durante tutto il periodo del congedo non pagato, la totalità dei contributi, compresa la parte del datore di lavoro. Il salario annuo assicurato determinate prima del congedo non pagato prosegue durante tutta la durata del congedo e, su riserva dell'art. 7.3, anche dopo il congedo per i mesi restanti fino al termine dell'anno civile.
- 6.3 Se il congedo non pagato dura più di 12 mesi, l'appartenenza alla Cassa Pensione termina, in linea di principio, con l'ultimo giorno del mese in cui l'assicurato attivo, prima del congedo non pagato, percepisce un salario annuo assicurato.

### Congedo non pagato di durata non superiore a 4 mesi

Un congedo non pagato della durata non superiore a 4 mesi [non viene segnalato](#) all'Ufficio amministrativo, poiché la [precedente assicurazione rischio o completa](#) presso la KPUGT [rimane invariata](#). In questo caso, tuttavia, i datori di lavoro devono stabilire chiaramente, al momento dell'autorizzazione del congedo, chi verserà i contributi del datore di lavoro, pari all'11,5%, per la durata del congedo.

### Congedo non pagato di durata superiore a 12 mesi e richiesta di proseguimento dell'assicurazione

Se il datore di lavoro autorizza l'assicurato attivo a usufruire di un congedo non pagato di oltre 12 mesi, egli deve annunciare all'Ufficio amministrativo un'[uscita dalla Cassa Pensione a causa del mancato raggiungimento del salario minimo](#). Se il rapporto di lavoro continua dopo il congedo non pagato, si procede a una riammissione nella Cassa Pensione (nuova iscrizione da parte del datore di lavoro con il relativo formulario).

Se il [congedo non pagato di oltre 4 mesi è limitato a un massimo di 12 mesi](#), l'assicurazione rischio (per invalidità e morte) o l'assicurazione completa può proseguire su base volontaria durante l'intera durata del congedo non pagato solo se la relativa [richiesta](#) viene [presentata per iscritto](#) all'Ufficio amministrativo [entro 30 giorni dall'inizio del congedo](#). Si consiglia pertanto ai datori di lavoro di compilare per tempo la prima parte dell'apposito formulario indicando la durata del congedo e i dati personali e di consegnarlo all'assicurato attivo interessato prima dell'inizio del congedo, insieme all'autorizzazione al congedo.

L'assicurato attivo deve scegliere se terminare l'appartenenza oppure richiedere il proseguimento volontario dell'assicurazione rischio o completa, indicandolo nella parte inferiore del formulario. Egli dovrebbe quindi ritornare il formulario datato e firmato al datore di lavoro prima dell'inizio del congedo, in modo che quest'ultimo possa inviare il formulario debitamente compilato all'Ufficio amministrativo entro 30 giorni dall'inizio del congedo.

L'Ufficio amministrativo riscuote i contributi per rischio e amministrazione (assicurazione di rischio), gli eventuali contributi di risparmio (assicurazione completa) e i contributi ordinari del datore di lavoro del rispettivo anno civile con fattura al datore di lavoro.

## **Ammontare del salario annuo assicurato (SAA) dopo il congedo non pagato**

Il SAA precedente al congedo non pagato vale non solo per l'intera durata del congedo, ma in linea di principio anche per i mesi rimanenti dopo tale congedo fino alla fine dell'anno civile. Tuttavia, se al termine del congedo non pagato il nuovo SAA cambia di almeno il 20% rispetto al SAA precedente (art. 7.3 RegPr), l'assicurato attivo interessato o il suo datore di lavoro possono richiedere l'adeguamento del SAA anche nel corso dell'anno civile.

### **Art. 7 Salario annuo assicurato**

- 7.1 Il salario annuo assicurato corrisponde, su riserva dell'art. 7.2, a quello previsto nell'ambito dell'obbligatorietà AVS, al massimo comunque 6 volte l'importo della rendita di vecchiaia annua massima AVS. Se il rapporto di lavoro dura meno di 12 mesi, quale salario annuo assicurato si considera il salario che verrebbe corrisposto in caso di occupazione durante tutto l'anno. Il salario annuo assicurato viene fissato anticipatamente per l'intero anno civile, in base all'annuncio del datore di lavoro. Il salario determinante AVS non proveniente da un datore di lavoro non può essere assicurato.
- 7.2 Le seguenti componenti del salario versate occasionalmente vengono omesse dal calcolo del salario annuo assicurato:
  - a) gratifiche per anzianità di servizio,
  - b) indennità e diarie per impieghi straordinari,
  - c) indennità e supplementi per lavoro straordinario,
  - d) indennità straordinarie per prestazioni particolari,
  - e) indennità per ferie non effettuate, in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
  - f) liquidazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
  - g) indennità in caso di licenziamento.
- 7.3 Cambiamenti del salario annuo assicurato di un datore di lavoro vengono effettuati in linea di principio solo all'inizio dell'anno civile. Se il salario annuo assicurato varia più del 20% del salario annuo assicurato precedente, il salario annuo assicurato viene adeguato anche nel corso dell'anno civile, su richiesta del datore di lavoro o dell'assicurato attivo interessati
- 7.4 Correzioni retroattive del salario annuo assicurato a causa di una comunicazione errata del datore di lavoro saranno apportate per l'assicurazione della Cassa Pensione solo per l'anno in corso e quello precedente e su richiesta del datore di lavoro interessato o dell'assicurato attivo interessati.
- 7.5 Gli assicurati attivi il cui salario annuo, dopo il compimento di 60 anni, si riduce al massimo del 50%, possono richiedere per iscritto entro 30 giorni dall'inizio della riduzione il mantenimento della loro previdenza al livello del precedente salario annuo assicurato, al massimo fino al compimento di 65 anni. I contributi di datore di lavoro e assicurato relativi alla parte di salario annuo assicurato volontariamente sono generalmente a carico del membro. Il datore di lavoro può comunque partecipare a questi contributi.

### **Salario annuo assicurato (SAA)**

Il SAA corrisponde di regola al salario annuo presumibile e assoggettato all'AVS (senza la deduzione di coordinamento), ma al massimo 6 volte l'importo della rendita di vecchiaia annua massima AVS (**2026 CHF 181'440**). Componenti del salario occasionali, ossia che non costituiscono parte regolare del rapporto di lavoro, non sono considerate come salario annuo assicurabile. Anche i redditi soggetti all'AVS percepiti da datori di lavoro non affiliati sono esclusi dall'assicurazione, come pure gli assegni familiari e per figli che non sono soggetti all'AVS.

Il SAA deve essere notificato all'Ufficio amministrativo in anticipo, all'inizio di ogni anno civile. Eventuali modifiche per l'anno in corso già concordate al momento della notifica dei salari devono essere considerate. In caso di occupazione fluttuante, si deve considerare anche il reddito effettivo dell'anno precedente. Se le modifiche che hanno luogo nel corso dell'anno ammontano almeno al 20% del SAA precedente, un corrispondente adeguamento del SAA potrà essere effettuato durante l'anno.

## **Modifiche del salario annuo assicurato (SAA) nel corso dell'anno**

Le modifiche al salario annuo assicurato vengono effettuate in linea di principio solo all'inizio di un anno civile. Tuttavia, se il SAA presso un datore di lavoro affiliato cambia almeno del 20% rispetto al SAA precedente o se l'assicurato attivo passa ad un altro datore di lavoro affiliato, è possibile un adeguamento del salario annuo assicurato anche durante l'anno civile. In questo caso, l'assicurato attivo interessato o il suo datore di lavoro dovranno farne richiesta, e il datore di lavoro deve annunciare il cambiamento all'Ufficio amministrativo.

In caso di impiego multiplo ai sensi dell'art. 4.1 cpv. b) del RegPr, se anche un solo rapporto di lavoro soddisfa i requisiti per una modifica del SAA durante l'anno civile, ulteriori modifiche al SAA degli altri rapporti di lavoro possono essere richieste all'Ufficio amministrativo (indipendentemente dalla soglia del 20%).

Se il SAA notificato all'inizio dell'anno cambia nel corso dell'anno civile di meno del 20% del SAA precedente, questo viene nuovamente adeguato solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In tal caso, l'importo dei contributi stabilito al 1° gennaio dell'anno in corso rimane invariato fino alla fine dell'anno civile, sia per il datore di lavoro che per l'assicurato attivo.

## **Correzioni a posteriori dei salari degli anni precedenti**

Correzioni salariali AVS retroattive o notifiche errate relative all'anno precedente vengono prese in considerazione per l'assicurazione nella KPUGT solo se l'assicurato attivo interessato oppure il suo datore di lavoro ne fanno richiesta e il datore di lavoro annuncia all'Ufficio amministrativo il relativo cambiamento.

## **Mantenimento del precedente salario annuo assicurato (SAA) dopo i 60 anni**

Se il SAA di un membro assicurato attivo si riduce al massimo del 50% dopo i 60 anni, il membro stesso può richiedere per iscritto il mantenimento del precedente SAA al massimo fino a 65 anni. In questo caso il SAA viene suddiviso in una:

- parte effettiva = nuovo salario annuo effettivamente percepito, e una
- parte fittizia = salario annuo assicurato volontariamente.

La somma della parte effettiva e di quella fittizia equivale al SAA precedente. Il membro e il datore di lavoro compilano a tale scopo il relativo formulario di richiesta. In questo formulario, il membro conferma di voler mantenere il SAA precedente e acconsente che i contributi di assicurato e datore di lavoro sulla parte fittizia del SAA siano di norma a carico del membro stesso. Il datore di lavoro conferma la riduzione del salario annuo effettivo e, se lo desidera, la partecipazione ai contributi del datore di lavoro sulla parte fittizia del SAA.

La notifica deve essere presentata all'Ufficio amministrativo entro 30 giorni dalla riduzione del salario annuo.

Se in un momento successivo il salario annuo effettivo cambia ancora, la Cassa Pensione adegua automaticamente la parte fittizia in modo che il SAA rimanga invariato. Se il salario annuo effettivo si riduce a meno del 50% del salario annuo per cui si è mantenuta l'assicurazione, il SAA viene adeguato da questo momento al nuovo salario annuo effettivo. Se il salario annuo effettivo supera il salario annuo congelato, da questo momento anche il SAA viene adeguato al nuovo salario annuo effettivo.

Il datore di lavoro comunica sempre alla Cassa Pensione il salario annuo effettivo, sia nell'ambito della notifica annuale dei salari, sia in seguito ad una modifica nel corso dell'anno, ai sensi dell'art. 7.3 RegPr.

## **Art. 10 Rendita di vecchiaia completa**

- 10.1 Il diritto a prestazioni di vecchiaia complete, sorge quando, dopo il compimento di 60 anni, il rapporto di lavoro viene sciolto o se il salario annuo scende sotto il minimo LPP, fatti salvi gli art. 5a, 10.2 e 18.2. Se il salario, con un rapporto di lavoro in corso, scende sotto il salario minimo LPP, il membro può differire il diritto alle prestazioni di vecchiaia complete, senza continuare l'assicurazione, al massimo fino al compimento di 65 anni. Il diritto ad una rendita di vecchiaia ha inizio il 1° del mese seguente e termina alla fine del mese in cui avviene il decesso. Il diritto al pagamento della rendita avviene alle condizioni dell'art. 23.1.
- 10.2 Se il rapporto di lavoro prosegue oltre i 65 anni, il membro può percepire l'intera prestazione di vecchiaia, passare all'assicurazione risparmio oppure rinviare le prestazioni di vecchiaia complete senza continuare ad assicurarsi. In questo caso, il diritto alle prestazioni di vecchiaia complete sorge alla fine del rapporto di lavoro o se il salario scende sotto il salario minimo LPP, al più tardi comunque al compimento di 70 anni
- 10.3 L'ammontare della rendita di vecchiaia annuale viene calcolato in base al capitale di risparmio disponibile al momento dell'inizio della rendita, moltiplicato per il tasso di trasformazione dipendente dall'età. Il tasso di trasformazione, per età non intere calcolato esattamente in base ai mesi compiuti, ammonta a:

età all'inizio della rendita	tasso di trasformazione
60	4.80%
61	4.92%
62	5.04%
63	5.16%
64	5.28%
<b>65</b>	<b>5.40%</b>
66	5.64%
67	5.88%
68	6.12%
69	6.36%
70	6.60%

Il tasso di trasformazione si riduce di 0.01 punti percentuali per ogni mese prima di compiere 65 anni. Il tasso di trasformazione aumenta di 0.02 punti percentuali per ogni mese successivo al compimento di 65 anni.

## **Art. 11 Rendita di vecchiaia parziale**

- 11.1 Dopo il compimento di 60 anni, gli assicurati attivi possono richiedere il versamento di una rendita di vecchiaia parziale, se il salario annuo assicurato si riduce di almeno il 20%. L'entità del pensionamento parziale corrisponde alla riduzione del salario annuo assicurato.
- 11.2 L'ammontare della rendita di vecchiaia parziale è dato dalla percentuale del pensionamento parziale, dal capitale di risparmio disponibile all'inizio della rendita o in occasione dell'aumento della stessa, e dal tasso di trasformazione dipendente dall'età stabilito dall'art. 10.2. La parte restante del capitale di risparmio prosegue come parte attiva.
- 11.3 Gli assicurati attivi possono riscuotere la rendita di vecchiaia al massimo in 3 tappe. Se il salario annuo assicurato scende sotto il salario minimo LPP, verrà versata la rendita di vecchiaia completa.

### **Prelievo delle prestazioni di vecchiaia**

Dopo i 60 anni un assicurato attivo in genere può richiedere il versamento delle prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia e/o capitale di vecchiaia). Per avere diritto alle prestazioni di vecchiaia complete, il rapporto di lavoro deve essere sciolto. Prestazioni di vecchiaia parziali possono essere richieste se l'ultimo salario annuo assicurato si riduce di almeno il 20%.

## Passaggio all'assicurazione risparmio

Ogni assicurato che prosegue il rapporto di lavoro oltre i 65 anni e percepisce almeno il salario minimo LPP può passare, su richiesta, all'assicurazione risparmio e continuare così ad accumulare accrediti di risparmio pari al 18,0% (piano standard) del SAA, dove i contributi ordinari dell'assicurato ammontano al 10,0% (piano standard) e i contributi del datore di lavoro sono pure del 10,0% del SAA (totale dei contributi di assicurato e datore di lavoro 20,0%). La richiesta dell'assicurato è vincolante per il datore di lavoro. L'assicurazione risparmio termina con la fine del rapporto di lavoro oppure con il mancato raggiungimento del salario minimo LPP, ma al più tardi al compimento di 70 anni. In alternativa, la Cassa Pensione offre sempre la possibilità di differire, senza versare contributi, il prelievo delle prestazioni di vecchiaia oltre l'età di pensionamento regolamentare fino alla cessazione del rapporto di lavoro o al mancato raggiungimento del salario minimo LPP, al più tardi comunque fino al compimento di 70 anni.

## Eventuale prestazione di libero passaggio

Se tra i 60 e i 65 anni il rapporto di lavoro viene sciolto o non raggiunge più il salario minimo LPP, l'assicurato attivo può richiedere il versamento della prestazione di libero passaggio a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio ai sensi dell'art. 18.2 RegPr, a condizione che dimostri di continuare a lavorare o di essere annunciato come disoccupato.

## Art. 26 Obbligo di contribuzione

26.1 Gli assicurati attivi e i datori di lavoro versano alla Cassa Pensione:

- a) contributi per la copertura del rischio in caso di invalidità e di morte e per spese amministrative, al più presto a partire dal 1° gennaio dopo il compimento di 17 anni
- b) contributi di risparmio per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia, al più presto a partire dal 1° gennaio dopo il compimento di 24 anni

26.2 L'obbligo di contribuzione ha inizio col primo giorno del mese nel quale l'assicurato attivo viene ammesso alla Cassa Pensione e termina al più tardi con la fine dell'assicurazione completa o risparmio. In caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro o in caso di decesso, l'obbligo di contribuzione termina alla fine del mese in cui viene sciolto il rapporto di lavoro o l'assicurato attivo è deceduto. Se il salario annuo assicurato, per motivi non legati alla salute, scende sotto il salario minimo LPP, l'obbligo di contribuzione decade dal mese in cui il salario scende sotto il salario minimo LPP. Se il salario annuo assicurato diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità, adozione o motivi analoghi, il salario annuo assicurato vigente permane valido almeno fintanto che sussiste l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario oppure almeno per la durata del congedo di maternità, del congedo per l'altro genitore, del congedo di assistenza o del congedo di adozione.

26.3 L'obbligo di contribuzione termina quando un assicurato attivo, senza interrompere il rapporto di lavoro, compie 65 anni e chiede di percepire le prestazioni di vecchiaia complete o se queste vengono rinviate senza versamento di contributi.

26.4 Se un assicurato attivo ha diritto ad una rendita di invalidità della Cassa Pensione, l'obbligo di contribuzione sul salario decade retroattivamente a partire dal mese dal quale viene riconosciuta dall'AI un'incapacità al lavoro di almeno il 40% con diritto ad una rendita.

26.5 I contributi degli assicurati attivi vengono dedotti dal salario degli assicurati attivi da parte del datore di lavoro e versati alla Cassa Pensione insieme ai contributi del datore di lavoro. Il Consiglio di Fondazione stabilisce le scadenze. Entrate e uscite durante l'anno civile vengono compensate separatamente. Se i contributi dovuti, o una parte di essi, non vengono versati entro la scadenza e se non è stata stabilita una regolamentazione diversa, viene computato un interesse di mora annuo del 6%.

## Obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione inizia il primo giorno del mese in cui l'assicurato attivo viene ammesso nella KPUGT e termina al più tardi con la fine dell'assicurazione completa o risparmio. Se il rapporto di lavoro

viene sciolto prima, o in caso di decesso, l'obbligo di contribuzione termina l'ultimo giorno del mese in cui il rapporto di lavoro viene sciolto o l'assicurato attivo è deceduto.

Se il salario annuo assicurato scende sotto il salario minimo LPP in modo duraturo e non a causa di problemi di salute, l'obbligo di contribuzione termina a partire dal mese in cui non viene più raggiunto il salario minimo LPP.

Quando il salario annuo assicurabile diminuisce solo temporaneamente per malattia o infortunio (senza diritto a una rendita d'invalidità della KPUGT), disoccupazione (in seguito a eventuali indennità giornaliere esenti da AVS), genitorialità, adozione o motivi analoghi, il salario annuo assicurato vigente permane valido (ai sensi dell'articolo 8 cpv. 3 LPP) almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario oppure almeno per la durata del congedo di maternità, del congedo per l'altro genitore, del congedo di assistenza o del congedo di adozione.

L'obbligo di contribuzione termina anche se un assicurato attivo che ha raggiunto i 65 anni chiede di percepire l'intera prestazione di vecchiaia o di differirla, esente da contributi, senza interrompere il rapporto di lavoro.

Tuttavia, se un assicurato attivo ha diritto a una rendita d'invalidità della KPUGT, l'obbligo di contribuzione si applica sulla base del SAA effettivamente conseguito (continuazione del versamento del salario soggetto all'AVS, nonché un eventuale salario parziale conseguito per un'ulteriore attività) al più tardi fino alla scioglimento del rapporto di lavoro. L'obbligo di contribuzione sul pagamento continuato del salario comunque cessa retroattivamente al più tardi a partire dal mese per il quale viene riconosciuta dall'Al un'incapacità al lavoro di almeno il 40% con diritto di rendita.

## Riscossione dei contributi

Il datore di lavoro detrae i contributi dal salario degli assicurati attivi e li versa alla Cassa Pensione insieme ai contributi del datore di lavoro stesso.

I contributi vengono riscossi dalla KPUGT sotto forma di fatture annuali. La KPUGT emette una prima fattura a giugno (con scadenza il 31.08) e una seconda fattura a dicembre.

## Esempi di calcolo dei contributi alla Cassa Pensione per il 2026:

- salario annuo assicurato minimo (salario minimo LPP)  
per l'assicurazione obbligatoria (art. 4.1 e 7 RegPr) CHF 22'680
- salario annuo assicurato massimo (art. 7.1 RegPr) CHF 181'440  
(6 volte l'importo della rendita di vecchiaia annua massima AVS di CHF 30'240.00)
- salario assicurato annuo per gli esempi seguenti CHF 50'000  
(viene sempre arrotondato a CHF interi)
  - Esempio 1 (assicurato attivo 20enne):
    - contributo dell'assicurato 2.0% di CHF 50'000 CHF 1'000.20 all'anno / 83.35 al mese\*  
(solo rischio e amministrazione)
    - contributo del datore di lavoro 2.0% di CHF 50'000 CHF 1'000.20 all'anno / 83.35 al mese\*  
(solo rischio e amministrazione)
  - Esempio 2 (assicurato attivo, 50enne, piano standard):
    - contributo dell'assicurato 9.0% di CHF 50'000 CHF 4'500.00 all'anno / 375.00 al mese\*  
(2.0% per rischio e amministrazione, 7.0% contributo di risparmio)
    - contributo del datore di lavoro 11.5% di CHF 50'000 CHF 5'749.80 all'anno / 479.15 al mese\*  
(2.0% per rischio e amministrazione, 9.5% contributo di risparmio)
  - Esempio 3 (assicurato attivo, 50enne, con piano di risparmio facoltativo +2.0%):
    - contributo dell'assicurato 11.0% di CHF 50'000 CHF 5'500.20 all'anno / 458.35 al mese\*  
(2.0% per rischio e amministrazione, 7.0% contributo di risparmio e 2.0% contributo di risparmio facoltativo)
    - contributo del datore di lavoro 11.5% di CHF 50'000 CHF 5'749.80 all'anno / 479.15 al mese\*  
(2.0% per rischio e amministrazione, 9.5% contributo di risparmio)

- Esempio 4 (assicurato con risparmio, 66enne, con piano di risparmio facoltativo +2.0%):
  - contributo dell'assicurato            12.0% di CHF 50'000    CHF 6'000.00 all'anno / 500.00 al mese\*  
(1.0% per rischio e amministrazione, 9.0% contributo di risparmio  
e 2.0% contributo di risparmio facoltativo)
  - contributo del datore di lavoro    10.0% di CHF 50'000    CHF 4'999.80 all'anno / 416.65 al mese\*  
(1.0% per rischio e amministrazione, 9.0% contributo di risparmio)

**Note:**

- \* ***L'importo annuo viene diviso per 12 e arrotondato a 5 centesimi.***\*
- ***Abbiamo inserito un calcolatore dei contributi nel nostro sito internet alla voce "Download" / "Formulari per i datori di lavoro".***

## Art. 27 Contributi ordinari

27.1 I contributi ordinari alla Cassa Pensione sono costituiti da:

- a) contributi dei datori di lavoro e degli assicurati attivi per la copertura delle prestazioni di rischio in caso di invalidità e morte e per i costi amministrativi;
- b) contributi di risparmio dei datori di lavoro e degli assicurati completi e per risparmio per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia.

27.2 I contributi ordinari dei datori di lavoro in percentuale del salario annuo assicurato ammontano a:

- a) 2.0% per gli assicurati per rischio (rischio e amministrazione);
- b) 11.5% per gli assicurati completi (di cui 2.0% per rischio e amministrazione);
- c) 10.0% per gli assicurati per risparmio (di cui 1.0% per amministrazione).

27.3 I contributi ordinari degli assicurati attivi, in percentuale del salario annuo assicurato (piano standard), ammontano a:

età LPP del membro	per rischio e amministrazione	risparmio per la vecchiaia (assic. completa e risparmio)	contributi totali
18–24	2.0%		2.0%
25–34	2.0%	4.0%	6.0%
35–44	2.0%	5.5%	7.5%
45–54	2.0%	7.0%	9.0%
55–65	2.0%	8.0%	10.0%
66–70	1.0%	9.0%	10.0%

27.4 Le fasce di età tra i 18 e i 65 anni corrispondono alle età LPP. Per contro, i membri con un'assicurazione risparmio rientrano nella fascia di età 66–70 anni a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento di 65 anni.

### Contributi ordinari dei dipendenti

Gli assicurati attivi versano i [contributi per coprire le prestazioni di rischio in caso di invalidità e morte e per i costi amministrativi](#) al più presto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 18 anni. Quindi tutti gli assicurati per rischio e gli assicurati completi (18-65 anni) versano il 2.0% per rischio e amministrazione, mentre gli assicurati per risparmio (66-70 anni) solo contributi per l'amministrazione pari all'1.0%.

Gli assicurati attivi, al più presto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono 25 anni e in vista del risparmio per la vecchiaia, versano inoltre contributi di risparmio per finanziare gli accrediti di risparmio progressivi in funzione dell'età. Per tenere conto del desiderio di equità dei costi individuali, i contributi di risparmio degli assicurati completi e per risparmio sono pure progressivi in funzione dell'età e ammontano al 4.0%, 5.5%, 7.0%, 8.0% e 9.0% del SAA.

### Contributi ordinari dei datori di lavoro

Per contro, i datori di lavoro pagano il 2.0% [uniformemente](#) per gli assicurati per rischio e al massimo l'11.5% per tutti gli assicurati completi e per risparmio. L'obiettivo è evitare che potenziali candidati più anziani con qualifiche simili siano svantaggiati rispetto ai più giovani. Inoltre, un'aliquota costante dei contributi del datore di lavoro significa che non vi è alcuna pressione finanziaria aggiuntiva sui dipendenti più anziani.

Il contributo ordinario del datore di lavoro pari al 2.0% del SAA per gli assicurati per rischio, e pure il 2.0% del SAA del contributo ordinario del datore di lavoro per gli assicurati completi, è utilizzato per coprire i costi delle prestazioni di rischio (1.0%) e i costi amministrativi (1.0%). I costi per le prestazioni di rischio non si applicano agli assicurati per risparmio. Ciò significa che il 9.0% del SAA del contributo ordinario del datore di lavoro è utilizzato per finanziare gli accrediti di risparmio per gli assicurati per risparmio.

Da un lato, il totale dei contributi di risparmio del datore di lavoro viene utilizzato per accreditare agli assicurati attivi di tutte le fasce d'età almeno il doppio di quanto gli assicurati stessi versano come accrediti di risparmio. D'altro canto, la parte restante dei contributi di risparmio del datore di lavoro è utilizzata quale componente di solidarietà per finanziare gli accrediti di risparmio più elevati degli assicurati più anziani.

	<b>Contributi di risparmio e loro finanziamento</b>				<b>Assicurazione risparmio</b>
<b>18-24</b>	<b>25-34</b>	<b>35-44</b>	<b>45-54</b>	<b>55-65</b>	<b>66-70</b>
	<b>Contributi di risparmio del datore di lavoro</b>				
	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.0%
	<b>Contributi di risparmio degli assicurati attivi</b>				
	4.0%	5.5%	7.0%	8.0%	9.0%
	<b>Accrediti di risparmio con componente di solidarietà</b>				
	9.0%	12.5%	16.5%	20.5%	18.0%

Nel grafico: rappresentazione dei contributi di risparmio e degli accrediti di risparmio secondo il piano standard (Art. 27.3)

#### **Art. 27a Piani di risparmio facoltativi**

27a.1 I membri con assicurazione completa o risparmio possono scegliere, al momento dell'ammissione e in seguito una volta all'anno, se l'anno successivo desiderano versare:

- a) il contributo di risparmio ordinario come all'art. 27.3; oppure
- b) un ulteriore 1.0% del salario annuo assicurato; oppure
- c) un ulteriore 2.0% del salario annuo assicurato come contributo di risparmio.

I contributi di risparmio supplementari vengono accreditati al capitale di risparmio come accrediti di risparmio supplementari.

27a.2 Un cambiamento del piano di risparmio facoltativo è possibile – a condizione che la nuova scelta sia stata comunicata alla Cassa Pensione tramite l'apposito formulario entro la fine di novembre – a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, ma al massimo fino al pensionamento

27a.3 Se al momento dell'ammissione non si comunica nulla, sono dovuti i contributi ordinari.

#### **Piani di risparmio facoltativi per dipendenti**

Tutti gli assicurati completi e per risparmio possono scegliere, al momento dell'ammissione e in seguito una volta all'anno (entro la fine di novembre per l'anno successivo), se desiderano assicurarsi con il piano standard, il piano di risparmio facoltativo +1% o il piano di risparmio facoltativo +2%.

In caso di nuova iscrizione, la dichiarazione di volontà deve quindi essere indicata dal dipendente, assicurato completo o per risparmio, nel formulario di iscrizione del datore di lavoro.

La riscossione dei contributi supplementari, dell'1% o del 2% secondo il piano facoltativo scelto, avviene tramite il datore di lavoro, che li detrae dal salario mensile del dipendente insieme ai contributi ordinari.

#### **Informazione per i datori di lavoro**

L'Ufficio amministrativo informa i datori di lavoro alla fine di ogni anno civile, nell'ambito della notifica annuale dei SAA, sui piani di risparmio facoltativi scelti dagli assicurati attivi per l'anno civile successivo.

### **Art. 33 Protezione dei dati**

- 33.1 Con la notifica dell'assicurazione o la richiesta di prestazioni, i membri accettano che i loro dati vengano trasmessi a tutte le istituzioni e le persone incaricate dell'applicazione della previdenza professionale, nella misura in cui ciò sia necessario per l'applicazione della previdenza professionale.
- 33.2 La Cassa Pensione, le istituzioni e le persone coinvolte devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che i dati siano trattati in modo strettamente confidenziale, conformemente alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati.
- 33.3 Per il resto, si applicano le disposizioni dell'art. 85a segg. della LPP.

### **Nota importante**

A volte può capitare che le e-mail in arrivo dai datori di lavoro contengano dati di terze persone che vanno protetti. Vogliamo sottolineare che consideriamo sempre l'invio di e-mail non sicuro come un canale di comunicazione non protetto, che può essere equiparato alla perdita di dati in base alla legge sulla protezione dei dati. Chiediamo quindi ai datori di lavoro di inviarci informazioni riservate e sensibili, relative ai membri assicurati presso di noi, esclusivamente per posta o per e-mail su un canale di trasmissione sicuro.